

Repertorio n. 575

Raccolta n. 371

ATTO DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei,
il giorno ventiquattro (24) del mese di marzo,
in Siena, nel mio studio.

Avanti a me Dott.ssa SARA PESCATORI, Notaio in Siena, con
studio in Via di Città n. 36, iscritto nel Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano,

è presente:

- CAPOTONDI RITA, nata a Civitavecchia (RM), il 6 gennaio
1964, residente a Colle di Val d'Elsa (SI), Via Cristoforo
Colombo n. 48, codice fiscale CPT RTI 64A46 C773P, la quale
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma
nella sua qualità di Amministratrice Unica, e quindi legale
rappresentante, con poteri di firma del presente atto, della
Fondazione denominata "**FONDAZIONE GONFIANTINI ONLUS**", con se-
de in San Gimignano (SI), Via del Castello n. 16-20, iscrit-
ta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettu-
ra di Siena al n. 143, codice fiscale 91016410523.

Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e
poteri io Notaio sono certo, nella sua citata qualità, nel-
l'interesse della Fondazione di cui sopra, innanzitutto pre-
mette:

- che la "FONDAZIONE GONFIANTINI ONLUS" è stata istituita
per testamento pubblico dalla signora Gonfiantini Maria Ro-
sa, nata a Castelfiorentino (FI) il 15 giugno 1919, deceduta
il 14 dicembre 2005, il cui statuto è stato oggetto di depo-
sito di documento come da relativo atto ricevuto dal Notaio
Aldo Mignone, già di Lucca, in data 24 ottobre 2006, Reperto-
rio n. 13.689/3.452, registrato a Lucca il 2 Novembre 2006
al n. 3220, successivamente modificato come da atto di depo-
sito documento ricevuto dal medesimo Notaio Mignone in data
18 maggio 2007, Repertorio n. 13.981/3.665, registrato a Luc-
ca il 24 maggio 2007 al n. 3570, Serie 1T, e da ultimo modi-
ficato come da deposito di documento ricevuto dal Notaio Ca-
taldo Dinolfo, di Poggibonsi, in data 31 gennaio 2019, Reper-
torio n. 139.009, registrato a Poggibonsi il 5 febbraio 2019
al n. 227, Serie 1T;

- che la detta Fondazione rientra nella categoria delle On-
lus (Organizzazioni Lucrative di Utilità Sociale);

- che ai sensi dell'articolo 34, comma 3 del D.M. n. 106 del
15 settembre 2020, le Onlus già iscritte all'Anagrafe Unica
delle Onlus, che intendano continuare ad operare come enti
del Terzo Settore e mantenere il diritto al contributo del
cinque per mille, devono presentare istanza di iscrizione al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

- che dunque, è necessario, al fine dell'imminente iscrizio-
ne al RUNTS, adeguare lo statuto della fondazione alla nuove
disposizioni inderogabili introdotte dal D.lgs. n. 117/2017

Registrato a SIENA

il 25 marzo 2026

al n. 1768

Serie 1T

o introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove

disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria, il tutto ai sensi del suddetto D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la costituita comparente, nella sua citata qualità, mi presenta copia dello Statuto della "FONDAZIONE GONFIANTINI ONLUS" di San Gimignano (SI), Statuto che disciplinerà la Fondazione, integrato e modificato come sopra detto, e mi richiede di depositarlo nei miei atti notarili, dichiarando di avere interesse al presente deposito al fine di far risultare esso da pubblico atto.

Io Notaio, aderendo a tale richiesta, ricevo detto Statuto, composto di numero 20 (venti) articoli, e consistente in 3 (tre) fogli dattiloscritti, scritti per 5 (cinque) facciate. Lo scritto non presenta postille, abrasioni, correzioni o altri vizi visibili e, omessane la lettura per espressa dispensa data a me Notaio dalla costituita comparente, sottoscritto come per legge, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

La signora CAPOTONDI RITA mi autorizza a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico della Fondazione, la quale, a mezzo della sua legale rappresentante, richiede le agevolazioni fiscali previste all'art. 82 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 ed in particolare l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, dichiarando che il presente atto di deposito è posto in essere allo scopo di adeguare lo statuto della Fondazione alle modifiche ed integrazioni normative introdotte dal citato D.lgs n. 117/2017, in vista dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla costituita comparente la quale, su mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e a verità e lo sottoscrive, unitamente a me Notaio, alle ore tredici e venti (13,20).

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mano di me Notaio in un foglio di carta libera uso bollo, occupato per facciate intere tre e fin qui della presente quarta.

F/to CAPOTONDI RITA, DOTT.SSA SARA PESCATORI NOTAIO

ALLEGATO 'A'
AL N. 371
DI RACCOLTA

STATUTO

della "FONDAZIONE GONFIANTINI ONLUS"

Art. 1) Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione "FONDAZIONE GONFIANTINI ONLUS ETS".

L'acronimo "Onlus" sarà modificato automaticamente in "Ets" una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione ETS del Registro Unico del Terzo Settore (provenendo dal Registro permanente delle Onlus 2025) assumendo di conseguenza la dicitura di Fondazione Gonfiantini Ets.

Art. 2) La fondazione ha sede in Comune di San Gimignano (SI), Via del castello n. 20.

Art. 3) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, formazione universitaria e post-universitaria.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nello specifico la Fondazione si occupa dell'assegnazione di borse di studio annuali a ricercatori nel campo medico e l'assistenza, anche neurologica, e cura, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, di persone residenti nel Comune di San Gimignano (SI), le quali versino in condizioni di bisogno per mancanza di sufficienti ed adeguati mezzi di sussistenza.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 117 del 2017 la fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente e dall'organo competente.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

Art. 4) La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 5) Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili che erano di proprietà della defunta Maria Rosa Gonfiantini, nata a Castelfiorentino il 15 Giugno 1919, ad essa destinati con testamento pubblico in data 10 Novembre 1995 registrato a Lucca il 2 Febbraio 2006 n. 306 per verbale del notaio Aldo Mignone di Lucca del 16 Gennaio 2006 rep. 13299/3234.

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento della benefica istituzione. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. L'organo amministrativo provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 117 del 2017 essendo il patrimonio della Fondazione costituito come sopra, il patrimonio minimo è attestato da tecnica competente:

Fidei-Capital

[Firma]

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6) La fondazione può essere amministrata:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio direttivo composto da due o più membri, secondo il numero determinato al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti; in tale caso, le decisioni saranno adottate all'unanimità.

Tuttavia, la redazione del progetto di bilancio e degli eventuali progetti di fusione o scissione dovranno in ogni caso essere adottate collegialmente, a maggioranza calcolata per teste.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

L'organo direttivo resta in carica per 2 (due) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

Gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e all'organo di controllo.

Alla nomina del nuovo organo direttivo provvede l'autorità governativa (Prefettura).

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 7) L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

Art. 8) All'organo direttivo spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso determinato all'atto della nomina; fermi, in ogni caso, i limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 9) L'amministratore unico ha la rappresentanza della fondazione.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della fondazione spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10) Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 11) Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede l'autorità governativa (Prefettura).

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Luigi Capolone

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 12) Salvo quanto previsto dal precedente art. 11), nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede l'autorità governativa (Prefettura).

Il revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposite relazioni, sulla situazione patrimoniale consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

Art. 13) L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 14) Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 15) Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 16) Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Art. 18) Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

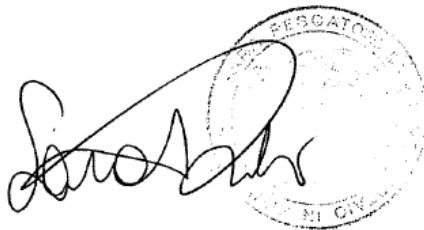
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19) Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere decise dall'organo direttivo.

Art. 20) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

Inte cōpō ul .

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "TRIBUNALE DI GENOVA" and "PESCATORE" at the top. The signature is written in a cursive, stylized manner.

Certifico io Dott.ssa Sara Pescatori notaio in Siena che la

presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo conservato nella mia raccolta.

Siena, lì 25 marzo 2026